



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a DOTT. STEFANO ALLAVENA

Il/La Sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione
___ALTURA ODV - ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI UCCELLI RAPACI E DEI LORO
AMBIENTI

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

ID: ...10571..... ___Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Piombino e Campiglia Marittima (LI), di potenza nominale 57,6 MW.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE ____

ASPETTI

GIURIDICO

PROCEDURALI _____

Preliminarmente si fa osservare che, dalla consultazione dell'**elaborato**

WON 023_ES_9_1_” Relazione paesaggistica” presentato dal Proponente e pubblicato sul Portale VIA, risulta evidente dalla cartografia riportata a pag. 37 che 4 aerogeneratori su 8 (PB1, PB2, PB3 e PB5) tutti situati in Comune di Piombino, distano meno di 3 Km dal perimetro di due aree litoranee di notevole interesse pubblico vincolate ex art. 136 del Codice dei BB.CC. e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), individuate dal *Piano di Indirizzo Territoriale – PIT* della Toscana con i codici 7-1954_156-1967 e 250-1962, evidenziate in cartografia con colore rosa e linea di confine tratteggiata in rosso. Tali aerogeneratori ricadono dunque nella fascia di rispetto stabilita dall'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*) del D. Lgs. 199/2021, per cui la metà degli aerogeneratori non verrebbe ad essere localizzata in area “idonea”.

Tale situazione risulta ben rappresentata anche nell'ortofoto *Beni paesaggistici – immobili ed aree di notevole interesse pubblico*, pubblicata a pag. 20 dell'**elaborato ES.10.1 “Studio di incidenza”** ove sono evidenziate in colore rosa con linea di confine tratteggiata in rosso le aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 D. Lgs. 42/2004.

Ciò rappresenta una violazione della disposizione di legge sopra citata che, nelle more della emanazione dei D.M. - previsti dal comma 1° del medesimo art. 20 del D. Lgs. 199/2021 - che dovranno stabilire i *principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili*, ha individuato una serie di aree da considerarsi sin da ora “idonee”, tra cui in particolare alla lett. c-*quater*) *le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni tutelati dall'art. 142 del Codice dei BB.CC. e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II° e dell'art. 136 del medesimo Decreto. Legislativo.*

Per tale fascia di rispetto la stessa lett. c-*quater*) sopra richiamata, come modificata dall'art. 47,

comma 1°, lett. a), punto 2.1) del D.L. 13/2023 convertito con Legge 41/2023, fissa una distanza dai beni tutelati pari a 3 Km nel caso di impianti eolici.

E' appena il caso di sottolineare come la formulazione adottata dal Legislatore all'art. 20, 1° comma del D. Lgs. 199/2021 (*aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC*) non lasci alcun dubbio circa il fatto che gli impianti che rientrano tra quelli ricompresi nel PNIEC, come è quello in esame per espressa dichiarazione resa dal proponente nell'Avviso pubblico del 4 dicembre 2023, debbano essere localizzati esclusivamente all'interno di aree definite "idonee".

ASPETTI INERENTI LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ CON PARTICOLARE RIFUGIO ALL'AVIFAUNA – STUDIO DI INCIDENZA

Quantunque la l'area di progetto non ricada all'interno dei due Siti della Rete Natura 2000 ZSC IT5160010 Padule Orti – Bottagone e ZSC IT5160009 Promontorio di Piombino e Monte Massoncello la collocazione estremamente ravvicinata al primo dei due Siti degli aerogeneratori PB4 e PB5 mette direttamente a repentaglio l'avifauna che nella zona umida in parola trova il suo habitat di nidificazione e foraggiamento. Gli aerogeneratori PB1, PB2 e PB3 si trovano poi collocati lungo la direttrice della rotta migratoria tirrenica che vede importanti contingenti di avifauna migratoria in transito sia primaverile che autunnale. Tra le specie ornitiche la cui presenza è stata rilevata dal proponente come riportato nelle due tabelle a pag. 49 del SIA, si annoverano alcune specie di uccelli rapaci di elevato valore conservazionistico (biancone, falco pescatore, falco di palude, falco pecchiaiolo, nibbio reale) la gran parte nidificante e dunque con elevata frequentazione dell'area della zona umida Orti – Bottagone e zone circostanti, con elevato rischio di collisione con le turbine eoliche. In particolar modo la presenza del falco pescatore Riguardo alla stima del rischio di collisione riportata a pag. 59-62 si osserva che alla massima velocità angolare dichiarata dal proponente di 12,1 rpm la velocità periferica all'estremità della pala (tip speed) di raggio 72,5 m. si calcola facilmente essere pari a ben 91,8 m/sec cioè 330 Km/ora.

Il rischio elevato per la fauna volante (uccelli e chiroterri) deriva sia dalla grande superficie dell'area spazzata e sia dal fatto che la velocità lineare delle pale può superare una velocità critica, al di sopra della quale i volatili non riescono a reagire per tentare di evitare la collisione con la pala in avvicinamento. La capacità di percepire l'ostacolo in movimento (la pala) che si avvicina, di riconoscerlo come pericolo e di prendere le opportune misure per evitarlo, è fondamentale per un uccello che attraversa l'area spazzata. La perdita di questa capacità aumenta notevolmente il rischio che l'animale viene ucciso.

Nella letteratura non c'è unanimità circa questo valore critico che determina la perdita della possibilità di evitare la pala in movimento (che sicuramente dipende anche dalla specie del volatile). I valori riportati variano tra 130 km/h e 200 km/h (vedi /Beaudry 2023/, /DeVault 2014/, /DeVault Questo fatto nuovo, cioè che la velocità delle pale supera il valore critico di qui sopra, è una caratteristica tipica degli aerogeneratori di nuova generazione di grande diametro e non è stato ancora oggetto di ricerche scientifiche approfondite circa il rischio di collisione dell'avifauna. Tale caratteristica determina un rischio non ancora quantificato e potenzialmente elevato di collisione per la fauna volante.

Nell'area oggetto di realizzazione dell'impianto eolico in questione sono presenti specie di rapaci di alto valore naturalistico e di conservazione quali il Falco Pescatore (*Pandion haliaetus*), il Biancone (*Circaetus gallicus*), il Nibbio reale (*Milvus milvus*), il Falco di palude (*Circus aeruginosus*) e il Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*). Tutte queste specie sono incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) e l'articolo 4 di questa direttiva recita: "Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.....A tal fine si tiene conto:b) delle specie che possono essere danneggiate da alcune modifiche del loro habitat".

Il Falco pescatore è anche incluso nella Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia nella categoria "Pericolo Critico" ovvero quella di massimo rischio e in Toscana è presente stabilmente con un numero limitato di coppie nidificanti, una delle quali nidifica dal 2019 proprio nel Padule di Orti-Bottagone. La Regione Toscana sostenne il progetto di reintroduzione del Falco pescatore avviato nel 2002 attraverso il programma Interreg III del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in collaborazione col Parco della Maremma. La Lista Rossa nazionale considera la specie in "Pericolo Critico" poiché le coppie riproduttive sono ancora poche e molto localizzate.

Il Nibbio reale è classificato "Vulnerabile" nella Lista Rossa e la sua presenza nell'area è confermata da innumerevoli osservazioni. Negli anni passati la specie è stata oggetto di reintroduzione in Toscana nell'ambito del progetto LIFE 'Save the Flyers'.

Anche il Falco di Palude è classificato "Vulnerabile" nella Lista Rossa e l'ambiente naturale del Padule è particolarmente idoneo per la sua presenza, inoltre, similmente al Nibbio reale, è un rapace che fa del volo perlustrativo continuato una caratteristica della sua ecologia. Tale caratteristica nei due rapaci li pone in uno stato di particolare criticità verso la presenza di pale eoliche.

Il Biancone e il Falco pecchiaiolo, presenti nell'area, per loro natura sono in grado di eseguire spostamenti di grandi distanze percorrendo il naturale corridoio ecologico fra le zone limitrofe del Padule di Orti-Bottagone (ZSC IT5160010) e il Promontorio di Piombino e Monte Massoncello (ZSC ZSC IT5160009).

Nell'insieme si tratta di rapaci veleggiatori di medie e grandi dimensioni ai quali la letteratura assegna un alto di rischio di collisione letale con le torri eoliche in virtù della loro ecologia con particolare riferimento alla tipologia di volo in spostamento che coincide con la fascia geometrica di lavoro degli aerogeneratori eolici.

Nello Studio d'Incidenza della società proponente a pag.39 si legge "gli aerogeneratori degli dell'impianto eolico proposto non intercettano aree protette..." nonostante alcune pale eoliche (PB3 e PB4) siano ubicate a ridosso delle aree protette presenti nell'area, alcune delle quali ricadenti nella rete Natura 2000. Questa vicinanza di fatto rappresenta una vera e propria intercettazione della vita ecologica dell'avifauna presente e in particolar modo dei rapaci sopra descritti che giornalmente si spostano per chilometri nell'area in questione per scopi trofici.

Sempre nello Studio d'Incidenza nel paragrafo 'Stima del numero possibile di collisioni' a pag.59 si prende come riferimento un modello predittivo (di Band) che presenta limiti evidenti: l'area geografica di riferimento (Scozia) è del tutto dissimile dall'area in esame, la sua valenza teorica è priva di riscontri di campo peraltro impossibili da mettere in atto e la mancanza di alcun riconoscimento da parte di un organismo terzo che si occupi di conservazione della biodiversità

Una così improbabile determinazione degli impatti delle torri porta di conseguenza a minimizzare l'incidenza stessa dell'impianto sull'avifauna e in particolare sui rapaci di media e grande dimensione sopra menzionati arrivando alla conclusione, sconcertante, di impatto nullo negli habitat naturali d'interesse comunitario (pag.65 del SIA), senza che si faccia alcun cenno al principio di precauzione.

In conclusione la scrivente associazione chiede che, alla luce dei carenti approfondimenti svolti dal proponente in ordine agli aspetti normativi e agli impatti sulla componente avifaunistica, la Commissione tecnica PNIEC - PNRR emani un parere negativo circa la compatibilità ambientale del progetto in esame e, conseguentemente, il MASE esprima con propri Decreti un giudizio negativo di compatibilità ambientale per tale progetto, con il fine ultimo che non venga rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto eolico.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Roma, 03.01.2024

Il dichiarante
Stefano Allavena



